

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 23 del mese di luglio dell'anno 2019 alle ore 21:00 presso la sede sociale, a Cognento frazione di Modena si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci della "POLISPORTIVA COGNENTESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 22 luglio 2019 alle ore 8:00, l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo, pertanto è andata deserta.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto sociale alle norme previste dal "Codice del Terzo Settore" D.Lgs. n. 117/2017 e variazione della denominazione;
- 2) Approvazione dello Statuto.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente Sig. Pozzi Andrea, il quale chiama alle funzioni di Segretario il socio Carretti Gabriele.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma dell'art. 16 dello statuto vigente il quale prevede che l'assemblea per modifica di statuto sia valida, in seconda convocazione, con la presenza di qualunque sia il numero degli intervenuti. I soci presenti corrispondono a n. 11 su un totale di soci iscritti al libro soci di n. 150.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea, ed in particolare evidenzia che si è reso necessario adeguare lo statuto sociale alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore", ai fini dell'iscrizione dell'associazione nel futuro Registro Unico del Terzo Settore, e per mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Tra queste nuove norme è previsto l'obbligo di aggiungere alla denominazione l'acronimo A.P.S. o le parole intere Associazione di Promozione Sociale; pertanto l'assemblea delibera che la nuova denominazione sia:

"POLISPORTIVA COGNENTESE

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE e SPORTIVA DILETTANTISTICA

abbreviabile in **"COGNENTESE A.P.S. e A.S.D."**

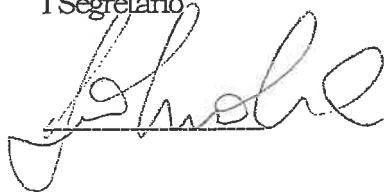
Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il presidente dà lettura dello statuto nella sua versione integrale che viene messo ai voti; l'assemblea all'unanimità approva.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

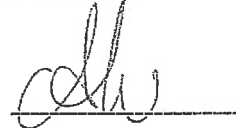
Il Presidente, legale rappresentante, è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ed in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82, rispettivamente ai commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto la POLISPORTIVA COGNENTESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" è regolarmente iscritta nel registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al N. 800 con atto di iscrizione Provinciale n. 23 dal 03/03/2000.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 22:00.

I Segretario



Il Presidente




AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Prot. n. 2002 del 20 LUG 2019

al n. 6378

Cod. 2002

Il Delegato del Direttore Provinciale

L. MARINO

IL DIRETTORE PROVINCIALE

IL DIRETTORE PROVINCIALE

ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, ai sensi della Legge 6 giugno 2016 n. 106 , del Codice del Terzo Settore D.lgs.117/2017, e successive modificazioni, nonché all'art. 90 della L.289/2002 in materia di sport dilettantistico, e in osservanza di quanto disposto per le associazioni di promozione sociale, è costituita, un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

"POLISPORTIVA COGNENTESE

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE e SPORTIVA DILETTANTISTICA

abbreviabile in **"COGNENTESE A.P.S. e A.S.D."**

Qui di seguito denominata "Associazione".

L'associazione ha durata illimitata.

Essa ha sede a Cognento frazione di Modena (MO); i trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

Intende svolgere le attività istituzionali di utilità sociale, nei confronti dei propri associati e di loro familiari conviventi, o nei confronti di terzi.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in via principale svolgere le seguenti le

proprie attività nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- **Organizzazione e gestione dei attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale**
- **Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.**

DIVISIONE SPORTIVA - FINALITA'

ART. 2 –L'Associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo e per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà.

Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti, nelle seguenti discipline:

- attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al benessere
- ginnastica per tutti
- pallacanestro
- pallavolo
- biliardo sportivo, bocchette
- ciclismo su strada e cicloturismo
- corsa su strada e Nordic e Fitwalking
- tennis
- calcio

ART. 3 – L'Associazione è affiliata alla U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), ma potrà affiliarsi ad altri Enti Nazionali o a Federazioni, comunque riconosciuti dal CONI.

Essa si obbliga ad adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI e del CIO, a rispettarne e condividerne lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- promuovere corsi didattici per l'avviamento, l'aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive, e svolgere le medesime attività anche in forma agonistica;
- gestire impianti sportivi e servizi di ristoro per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche in convenzione con gli enti pubblici;
- organizzare campi o centri estivi sportivi per bambini e ragazzi, anche in convenzione con gli Enti Pubblici, a carattere sportivo e nelle discipline riconosciute dal CONI;
- organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e sociale, anche in collaborazione con altre associazioni;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale e accessoria a quelle sopracitate, utili al perseguimento degli scopi istituzionali.

DIVISIONE CULTURALE , RICREATIVA e SOCIALE - FINALITA'

ART. 5 – L'Associazione organizza e promuove attività ricreative, sociali e culturali, allo scopo di facilitare l'aggregazione tra le persone e a tal fine intende organizzare per i propri soci e tesserati, corsi di natura culturale, seminari, giochi da tavolo e giochi di carte consentiti, tombola, lotterie, tennis da tavolo, biliardino, corsi di ballo, e ogni altra attività ludica, atta alla socializzazione dei cittadini e alla inclusione sociale.

Essa aderisce all' ASSOCIAZIONE ARCI nazionale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, e si impegna ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci; pertanto, potrà esercitare, attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di turismo sociale e culturale, in modo strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi

istituzionali e comunque svolte prevalentemente nei confronti dei propri soci e loro familiari conviventi, tesserati.

L'associazione svolge inoltre interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, attraverso la cura del verde pubblico e la pulizia dei parchi con il proprio volontariato, anche in convenzione con gli enti pubblici.

ART. 6 – Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci, e per particolari eventi, anche di volontari non soci; potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro sotto qualsiasi forma contrattuale prevista dalla norma vigente e nei limiti consentiti dalla legge.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 7 – L'Associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività secondarie e strumentali, anche di natura commerciale, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore; tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 –L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

VOLONTARI

ART. 9 – L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro.

L'Associazione potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, ma il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5 % del numero degli associati.

In ogni caso dovranno essere rispettate le proporzioni consentite dalla normativa vigente in materia. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro; non si considera "volontario" l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi

SOCI

ART. 10 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio persona giuridica, avrà diritto a un voto, e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l'eventuale elezione come componente il Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto al voto i soci maggiorenni, o per i minorenni colui o colei che ne esercita la patria potestà; i soci iscritti da almeno tre mesi nell'elenco soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi e di controllo.

I soci iscritti da meno di tre mesi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta, ed ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'Associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 11 – I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) Al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno e all'acquisto della eventuale tessera nazionale rilasciata dagli Enti Nazionali, in relazione alle attività praticate; il socio è tenuto inoltre al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti fissati dagli organi dirigenti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o ai suoi soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio, il quale potrà chiedere che la decisione possa essere ratificata dalla prima assemblea utile dei soci.

I soci che non rinnovino la propria adesione attraverso il pagamento della quota e a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di soci, senza altra e ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione

che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito dalle entrate derivanti da tutte le attività dell'Associazione.

Esso è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, donazioni e liberalità, e da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali; dai contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati.

ART. 13 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre; il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale e, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 14 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA -CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE - ORGANI DI CONTROLLO (se nominato)

ASSEMBLEA

ART. 15 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- procedere alla eventuale nomina del Collegio Sindacale e suo rinnovo alla scadenza;
- approvare il rendiconto economico-finanziario annuale;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante l'affissione della convocazione in tutti i locali dove si svolgono le attività o attraverso ogni altro mezzo idoneo a fornire l'informazione a tutti i soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Le votazioni nelle assemblee di norma avvengono per alzata di mano (voto palese), ma possono essere svolte anche a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei soci presenti in Assemblea.

ART. 16 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsi 30 minuti dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta

dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno otto giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.22 del presente statuto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

ART. 18 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 - - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione ed è formato da un minimo; di 5 (cinque) a un massimo di 11(undici) membri scelti tra i soci maggiorenni o di chi ne esercita la patria potestà; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

In prima seduta il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, e altri

eventuali ruoli esecutivi.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

Per essere candidato a Consigliere è necessario essere socio al momento della candidatura e non avere rapporti remunerati economicamente con l'Associazione; la candidatura deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, entro il limite dei 5 consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo candidato tra i non eletti che rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo; tale nomina verrà ratificata alla prima assemblea dei soci.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta i due terzi dei suoi componenti, ma non meno di sei volte l'anno.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere comunicata ai Consiglieri almeno 8 gg prima della data di effettuazione, attraverso la forma concordata in sede di prima riunione, ma di norma verrà effettuata via posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato, e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- redigere regolamenti interni atti alla ottimizzazione dell'organizzazione delle attività e il coordinamento dei soci volontari e stabilire le modalità dei rimborsi spesa ai soci;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;
- individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;

- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9
- aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungato le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 verrà nominato un Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C.; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409 ter del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

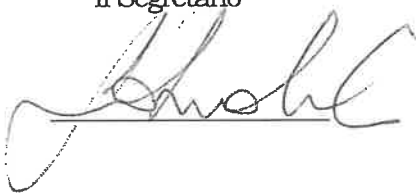
ART. 22 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o ad Enti del Terzo Settore, o comunque altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

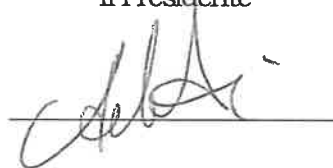
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo settore e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali sia Regionali e i regolamenti del CONI.

Il Segretario



Il Presidente





1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCO BPM S.p.A.

AGENZIA/UFFICIO

4 MODENA

PROV.

43

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

**MODELLO DI PAGAMENTO:
ASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. POLISPORBIVA COGNENTESE ASD APS

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

MODENA

MO

94009670368

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

TEU
codice

sub. codice (*)

RP

Anno

Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

109T

Verbale ASSEMBLEA STATO

200,00

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

Duecento

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
26	07	2019	05034	12904

BANCO BPM S.p.A.

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

94009670368

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

POLISPORTIVA COGNENTESE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA

TIPO ATTIVITÀ

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA UMBERTO TONINI 5 COGNENTO

C.A.P.

41126

COMUNE

MODENA

PROV.

MO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

PZZNDR76D17F257M

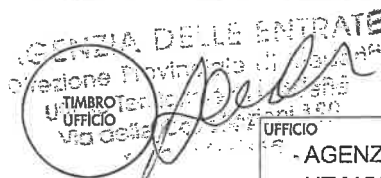
CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

POZZI ANDREA

DATA 26/07/2019



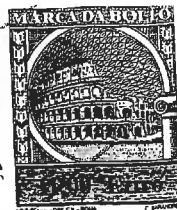
UFFICIO

- AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MODENA

IL FUNZIONARIO

28 SET. 2005

29899



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno sette del mese di giugno dell'anno 2005 in Via Tonini n. 5 presso l'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Cognentese, si è riunita l'assemblea dei soci, regolarmente convocata a norma di statuto per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Presidente dell'Associazione Sig. Campioli Atus, il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. Carletti Gabriele.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolare convocazione dell'Assemblea, dichiara la stessa regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Il presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi, riguardanti l'associazionismo, ha ritenuto opportuno indire l'Assemblea Straordinaria per esaminare quanto disposto dalle attuali normative.

Il Presidente dà lettura delle nuove prescrizioni relative agli statuti dell'Associazionismo sportivo dilettantistico.

Apertasi la discussione diversi soci intervengono e dopo un esauriente dibattito l'Assemblea all'unanimità delibera di approvare un nuovo statuto contenute le modifiche di cui alla recente legislazione.

Il nuovo statuto viene allegato al presente verbale inoltre il Presidente viene incaricato di registrare lo statuto testé definito.

Il Presidente, infine, considera sciolta l'Assemblea in quanto null'altro essendovi da deliberare.

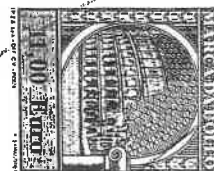
Il Segretario

Il Presidente

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MODENA
Registrazione 28 SET 2005
N° 11896
171,72

[Signature]

[Signature]



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "POLISPORTIVA COGNENTESE"

TITOLO I Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 26 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Cognento (MO)), via Tonini n° 5 un'associazione che assume la denominazione "Associazione sportiva dilettantistica "Associazione sportiva Dilettantistica Polisportiva Cognentese".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al calcio, tennis, biliardo, ecc.;
- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III Soci

Articolo 4

numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV Recesso - Esclusione

Articolo 8

- La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per scritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Prot. 30/11/2022.1198051.E

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

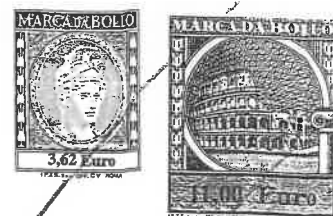
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione



Articolo 13

Hanno organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio in lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quanto volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) la data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 8 (otto) ad un massimo di 15 (quindici) membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 1 anno solare e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è stata fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.



Prot. 30/11/2022. 1198051.E

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 15 (quindici) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Articolo 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Segretario

Il Presidente